

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 321**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BIONDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006**

---

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione  
dei locali storici d'Italia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di legge intendiamo lanciare un messaggio di cultura e di tradizione attraverso la tutela e la valorizzazione di quei locali che conservano cimeli e arredi di valore culturale e artistico per la storia, locale e nazionale, tramandando ricordi.

La storia delle nostre città si consuma per le strade oltre che nelle case e nei ritrovi. I locali delle città, quindi, sono fondamentali per la valorizzazione di una parte del loro passato e per una lettura del loro presente; quella parte di storia che, nei caffè, nei ristoranti, nei saloni dei barbieri, negli alberghi è stata vissuta e tramandata attraverso aneddoti e citazioni che gli stessi proprietari ora custodiscono come un'eredità preziosa.

Si tratta di alberghi, caffè, ristoranti, pasticcerie, confetterie che hanno un considerevole numero di anni di vita e che hanno ospitato e ospitano avvenimenti e personaggi di rilievo nelle vicende italiane.

Gli episodi e le opere che ne sono scaturiti, i movimenti e le ideologie che in questi luoghi hanno trovato la sede ideale per una libera conversazione e lo spazio idoneo per l'espressione di idee creative costituiscono, ancora oggi, pagine ricche di interesse umano e intellettuale. Riconoscere la personalità giuridica dell'Associazione locali storici d'Italia significa impegnare il Parla-

mento a tutelare e a valorizzare i locali storici, quali espressioni autentiche della cultura e dell'ospitalità «*made in Italy*», incrementando, pertanto, l'intero settore turistico.

L'Associazione locali storici d'Italia dovrà occuparsi di salvaguardare l'integrità di questi luoghi e di promuoverne l'immagine.

Consapevoli dell'importanza della loro missione, i locali storici devono, dal canto loro, impegnarsi a conservare la memoria del tempo passato con arredamenti d'epoca, ricette originali e «semplici ricordi»; un patrimonio di grande valore culturale, artistico e gastronomico.

Questi luoghi rappresentano un'affascinante risorsa che le città hanno da offrire ai loro abitanti e ai turisti che le visitano, ed è giusto proteggerli e farli conoscere anche al di fuori dei confini nazionali.

L'Italia è un Paese così ricco di storia da poter vantare molti locali fondati secoli fa. Sono ben 177 quelli fondati più di settanta anni fa che conservano l'allestimento originale, testimoni della tradizione in un mondo spesso soffocato dalla omologazione e dalla mortificazione dell'alterità.

I locali storici, in conclusione, costituiscono un valore e un segno di amore e di rispetto per la tradizione che occorre mantenere e tramandare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare i locali storici d'Italia quali, in particolare, gli antichi caffè, i bar, le pasticcerie, le confetterie, i ristoranti, le trattorie, le locande, i saloni da parrucchiere, gli alberghi e le librerie, con l'obiettivo di sostenerne l'attività quale patrimonio culturale, sociale e turistico di grande prestigio per il Paese.

### Art. 2.

1. Appartengono di diritto ai locali storici d'Italia i locali riconosciuti come tali dall'associazione culturale senza scopo di lucro denominata «Locali storici d'Italia», i cui soci sono i proprietari e i gestori dei locali stessi.

2. I locali storici d'Italia, i promotori e i soci dell'associazione di cui al comma 1 sono elencati nella «Guida ai locali storici d'Italia», pubblicata ogni anno dall'associazione medesima per la diffusione del turismo culturale attraverso i più antichi locali nazionali.

### Art. 3.

1. Ai fini della presente legge sono «locali storici d'Italia» gli esercizi pubblici che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) esercizio continuato della stessa attività da almeno settanta anni;
- b) attività connessa a fatti rilevanti per la storia politica, letteraria e artistica che si siano svolti nel locale;
- c) mantenimento delle strutture edilizie e di arredo tipiche dell'epoca;

d) attività svolta con caratteristiche qualitative d'eccellenza tali da denotare la continuità della tradizione.

Art. 4.

1. Sulla base della «Guida ai locali storici d'Italia» di cui all'articolo 2, è istituito e aggiornato annualmente l'elenco dei locali storici d'Italia, trasmesso alle soprintendenze regionali e al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Art. 5.

1. L'associazione «Locali storici d'Italia» svolge funzione consultiva di carattere storico culturale alle regioni, ai fini della realizzazione delle attività e del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. Le regioni definiscono gli strumenti necessari a incentivare i proprietari degli immobili e i gestori dei locali storici d'Italia a mantenere nel tempo, nelle migliori condizioni, i pubblici esercizi di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di promozione turistico-culturale dei locali storici d'Italia svolte dall'associazione «Locali storici d'Italia» quali azioni fondamentali di tutela dell'identità nazionale, della storia politico-culturale del Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale, del circuito turistico-culturale costituito dai locali storici.

Art. 8.

1. I locali storici d'Italia sono denominati «Musei dell'Ospitalità».